



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali. Regolamento dell'Imposta Municipale Propria "IMU". Modifica ed approvazione**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.22 DEL 29/09/2012

L'annoduemiladodici, addì **ventinove** del mese di settembre alle ore 9.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Merola Rachele	Consigliere	X	
3	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
4	Nardini Orazio	Consigliere	X	
5	Picchietti Rosaria	Consigliere	X	
6	Vanoni Milena	Consigliere	X	
7	Pasquesi Fabio	Consigliere	X	
8	Preti Erika	Consigliere		X
9	Gianni Linda	Consigliere		X
10	Pollastrini Paolo	Consigliere		X
11	Mordini Gabriele	Consigliere	X	
12	Botti Orlando	Consigliere	X	
13	Cassettari Christopher	Consigliere	X	
			10	3

Assiste alla seduta il Sig. Giovanelli Giampaolo Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERA C.C. N. 22 DEL 29/09/2012

**Oggetto: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI.
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
MODIFICA ED APPROVAZIONE.**

- Presenti all'appello nominale.....n. 10
- Presenti alla votazione.....n. 10

Relazionano Picchietti e Sindaco. Il presente punto viene illustrato assieme ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23, istituiva a decorre dall'anno 2014 l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il successivo D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13 stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

Dato atto che:

- inizialmente l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, confermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lvo n. 446/97 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva Legge di conversione del 26/04/2012 n. 44, istitutiva dell'IMU sperimentale stabilendo e confermando la potestà regolamentare dei Comuni ai sensi del solo art. 52 del D.Lvo 446/97 e non anche ai sensi dell'art. 59;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate; anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi della aliquota dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e si ritiene pertanto intatta la potestà regolamentare dei Comuni;
- che la legge n. 44 del 26/04/2012, di conversione del D.L. 16/2012, prevede la possibilità per i Comuni, entro il 30/09/2012 e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Considerato che il Comune di Pievewelago intende:

- considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché le unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato;
- disciplinare le caratteristiche per i fabbricati dichiarati inagibili, fatiscenti non superabili con interventi di manutenzione;

Ritenuto opportuno e necessario apportare le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU);

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 7 favorevoli e nr. 3 contrari (Mordini, Botti e Cassettari);

D E L I B E R A

1. di apportare al vigente Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali, le seguenti modifiche:

1.1. **LIBRO II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** gli articoli da 29 a 34 sono così sostituiti:

Articolo 29 - oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Pievepelago di all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento sia applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 30 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze.

Articolo 31 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze.

Articolo 32 - fabbricati inagibili

La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

*L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante) **non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria,***

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui la D.P.R. n.. 445/200, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato dal contribuente entro i 60 giorni successivi al deposito della perizia o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio al protocollo comunale, confermando le condizioni di inagibilità dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta. Nel caso in cui

l'ufficio tecnico accerti la sussistenza dei requisiti di inagibilità o inabitabilità la riduzione della base imponibile opera a far data dalla presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegarsi alla denuncia con effetto dalla data di redazione.

L'immobile potrà essere riutilizzato unicamente previa esecuzione degli interventi edilizi necessari al ripristino delle condizioni di agibilità e successivo ottenimento di nuovo certificato di agibilità. Tali interventi edilizi potranno essere svolti solo a seguito dell'ottenimento di opportuno titolo abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale

Si considerano aree fabbricabili i fabbricati o le parti di essi collabenti, diroccati o fatiscenti (categoria catastale F/2) sempreché sia possibile in base alla normativa urbanistico – edilizia vigente il recupero, ristrutturazione o risanamento conservativo degli stessi.

Articolo 33 - dichiarazione

Con riferimento alla dichiarazione, alla denuncia ed alla liquidazione d'imposta si applicano le vigenti disposizioni stabilite dalla legge.

Articolo 34 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta in questione si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

1.2. gli articoli da 35 a 36 sono abrogati;

3. **DI DARE** mandato all'Ufficio tributi di redigere un testo del Testo Unico di cui al punto precedente, che tenga conto delle modifiche apportate con il presente atto, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei contribuenti, in ottemperanza dei principi di semplificazione, chiarezza, trasparenza e di maggior fruibilità da parte dei cittadini;
4. **DI DARE** atto che il regolamento così come modificato entra in vigore l'1.1.2012
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2012.
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Giovanelli Giampaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __15-10-2012_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Giovanelli Giampaolo

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li,29/09/2012

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li,29/09/2012

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
